

<b>ESTINZIONE DELLA GIURISDIZIONE TERRITORIALE DELL'ABBAZIA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA</b>	»	<b>129</b>
<b>INDICAZIONI DELLA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA CONCERNENTI I MATRIMONI TRA CATTOLICI E MUSULMANI IN ITALIA</b>	»	<b>139</b>
PRESENTAZIONE	»	<b>141</b>
IL CONTESTO PASTORALE	»	<b>142</b>
LA VISIONE CRISTIANA DEL MATRIMONIO	»	<b>144</b>
ITINERARIO DI VERIFICA E DI PREPARAZIONE	»	<b>146</b>
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E ACCOMPAGNAMENTO FAMILIARE	»	<b>151</b>
Appendice I NATURA DELL'IMPEDIMENTO DI <i>DISPARITAS CULTUS</i>	»	<b>153</b>
Appendice II LA SHAHÂDA (LA PROFESSIONE DI FEDE MUSULMANA)	»	<b>157</b>
Appendice III ALCUNI ELEMENTI DI CONOSCENZA DEL MATRIMONIO NELL'ISLÂM	»	<b>159</b>
Appendice IV MODULISTICA	»	<b>162</b>
<b>INTESA TRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA TUTELA DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE</b>	»	<b>166</b>

## Estinzione della giurisdizione territoriale dell'Abbazia di San Paolo fuori le Mura

---

*In attuazione di alcune disposizioni conciliari, il motu proprio di Paolo VI Catholica Ecclesia (23 ottobre 1976) aveva ritenuto opportuno “rivedere alcune norme canoniche, che regolano le abbazie non dipendenti da alcuna diocesi”, in considerazione del fatto che “l’ufficio principale dei monaci [è] quello di prestare umile e insieme nobile servizio alla divina Maestà entro le mura del monastero, sia dedicandosi interamente al culto divino con una vita di nascondimento, sia assumendo legittimamente qualche opera di apostolato e di carità cristiana” (Perfectae caritatis, n. 9). In particolare il motu proprio di Paolo VI stabiliva che, “sentito il parere della Conferenza Episcopale interessata, le abbazie non dipendenti da alcuna diocesi” fossero “trasformate in altre circoscrizioni ecclesiastiche, secondo le norme stabilite dal Concilio Ecumenico Vaticano II (cfr Christus Dominus, n. 23)”.*

*Con riferimento a tali disposizioni, la Congregazione per i Vescovi ha richiesto e ottenuto dal Santo Padre Giovanni Paolo II l’estinzione della giurisdizione territoriale dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura, definita con decreto in data 7 marzo 2005. In seguito a tale provvedimento il territorio, già di pertinenza dell’Abbazia, viene annesso alla diocesi di Roma, alla quale viene affidata anche la cura pastorale dei fedeli ivi dimoranti, mentre l’Abbazia mantiene unicamente la sua natura monastica. Successivamente, attraverso due decreti in data 22 aprile, la medesima Congregazione per i Vescovi ha deciso l’estinzione dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e la nuova configurazione della Regione ecclesiastica Lazio.*

*Si pubblicano di seguito:*

- lettera del Nunzio Apostolico in Italia al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, in data 31 marzo 2005;*
- decreto della Congregazione per i Vescovi, in data 7 marzo 2005;*
- risposta del Segretario Generale della CEI al Nunzio Apostolico in Italia, in data 6 aprile 2005;*
- lettera del Nunzio Apostolico in Italia al Segretario Generale della CEI, in data 3 maggio 2005;*
- due decreti della Congregazione per i Vescovi, in data 22 aprile 2005;*
- risposta del Segretario Generale della CEI al Nunzio Apostolico in Italia, in data 5 maggio 2005.*

NUNZIATURA APOSTOLICA  
IN ITALIA

Prot. N. 6293/05

Roma, 31 marzo 2005

Eccellenza Reverendissima,

per opportuna conoscenza e documentazione di codesta Conferenza Episcopale Italiana, mi prego di farLe avere l'esemplare autenticato del Decreto della Congregazione per i Vescovi n° 638/03, del 7 marzo 2005, relativo all'estinzione della giurisdizione territoriale dell'Abbazia di S. Paolo fuori le Mura, che mantiene solo la sua qualifica propriamente religiosa (Allegato).

Come Ella potrà notare tutto il territorio dell'estinta Abbazia territoriale di San Paolo fuori le Mura viene annesso alla diocesi di Roma, al cui Ordinario viene affidata la cura pastorale dei relativi fedeli.

Le sarei molto grato se volesse cortesemente farmi pervenire - appena possibile - un testo formale con il quale mi fa parte di aver ricevuto il Documento, assicurando di averne dato pubblica ed ufficiale diffusione nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana.

Profitto della circostanza per confermarmi con cordiale e fraterno saluto

dell'Eccellenza Vostra Reverendissima  
devotissimo nel Signore

✠ PAOLO ROMEO  
Nunzio Apostolico

(con allegato)

---

A Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. GIUSEPPE BETORI  
Segretario Generale della CEI  
ROMA

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

SANCTI PAULI DE URBE

*De abbatae territorialis extinctionione*

Iuxta normas a Decreto Concilii Oecumenici Vaticani II “Christus Dominus” et a Motu Proprio “Catholica Ecclesia” exaratas, uti de aliis abbatiis territorialibus nuper actum est, Congregatio pro Episcopis a Summo Pontifice postulavit ut Abbatia Sancti Pauli de Urbe suum characterem territorialem amitteret atque territorium eiusdem dioecesi Romanae adiungeretur.

Gratias maximas mereunt Monachi Ordinis S. Benedicti pro ministerio in salutem animarum laudabiliter plurima per saecula espleto in Sacrosancta Patriarchali Beati Pauli Apostoli Basilica. Attentis tamen huius temporis adiunctis, Summus Pontifex IOANNES PAULUS, Divina Providentia PP. II, preces ad Se admotas animarum saluti valde profuturas censuit benigneque excipiendas decrevit.

Quapropter, supplito quatenus opus sit eorum interesse habentium vel habere presumentium consensu, praesenti Congregationis pro Episcopis Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent, quae sequuntur decrevit:

- 1) abbatia Sancti Pauli de Urbe suum praesentem statum iuridicum ut abbatiam territorialem amittit; manendo tamen ut abbatia illis cum proprietatibus quae aliis abbatiis religiosorum competunt;
- 2) integrum territorium extinctae abbatae territorialis Sancti Pauli de Urbe dioecesi Romanae adnectitur cuius Ordinario pastoralis cura fidelium ibi degentium committitur.

Ad haec perficienda, Congregatio pro Episcopis deputat Exc.mum Paulum Romeo, in Italia Apostolicum Nuntium, necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad eandem Congregationem authenticum exemplar actus peractae executionis remittendi.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 7 mensis Martii, anno 2005.

✠ FRANCISCUS MONTERISI  
*A Secretis*

✠ IOANNES B. Card. RE  
*Praefectus*

Prot. n. 358/05

Roma, 6 aprile 2005

Eccellenza Reverendissima,

ho ricevuto la Sua comunicazione del 31 marzo 2005, prot. n. 6293/05, con la quale mi ha trasmesso copia autenticata del decreto della Congregazione per i Vescovi n. 638/03, del 7 marzo 2005, relativo all'estinzione della giurisdizione territoriale dell'Abbazia di San Paolo fuori le Mura.

Nel prendere atto che tale istituzione mantiene la sua natura monastica e che il territorio di pertinenza della medesima viene annesso alla diocesi di Roma, al cui Ordinario viene affidata la cura pastorale dei fedeli ivi dimoranti, mi premuro assicurareLe che sarà data pubblica e ufficiale diffusione presso i Membri della Conferenza Episcopale Italiana del provvedimento del dicastero pontificio.

La circostanza mi è particolarmente gradita per confermarmi con sensi di distinto ossequio

dev.mo nel Signore  
✠ Giuseppe Betori  
Segretario Generale

---

A Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. PAOLO ROMEO  
Nunzio Apostolico in Italia  
Via Po, 27-29  
00198 - ROMA

NUNZIATURA APOSTOLICA  
IN ITALIA

Prot. N. 6402/05

Roma, 3 maggio 2005

Eccellenza Reverendissima,

facendo seguito alla lettera n. 6293/05, del 31 marzo 2005, riguardante la soppressione della giurisdizione territoriale dell'Abbazia di San Paolo fuori le Mura, mi reco a doverosa premura di far pervenire all'Eccellenza Vostra Reverendissima l'acclusa documentazione.

Come Ella potrà notare, si tratta delle copie autenticate del Decreto che attesta la nuova composizione della Regione Ecclesiastica del Lazio (allegato n. 1) e di quello che estingue l'Istituto diocesano di Sostentamento del Clero della predetta Abbazia (allegato n. 2).

Mentre assicuro di averne trasmesso copia alle istanze ecclesiastiche direttamente interessate ed alle competenti autorità governative, profitto della circostanza per confermarmi con cordiale e fraterno saluto

dell'Eccellenza Vostra Reverendissima  
devotissimo nel Signore

✠ PAOLO ROMEO  
Nunzio Apostolico

(con due allegati)

---

A Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. GIUSEPPE BETORI  
Segretario Generale della CEI  
ROMA

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

LATII

*De regionis ecclesiasticae mutatione*

DECRETUM

\* \* \*

Abbatia territorialis Sancti Pauli de Urbe cum exstincta sit per Congregationis pro Episcopis Decretum N. 638/03, diei 7 mensis Martii, anno 2005, eadem Congregatio pro Episcopis quod sequitur statuit ac decernit:

Regio Ecclesiastica Latii abhinc constat dioecesi vulgo Roma, suburbicariis Ecclesiis vulgo Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, Porto – Santa Rufina, Sabina – Poggio Mirteto, Velletri – Segni, necnon sedibus immediate subiectis vulgo Gaeta, Anagni – Alatri, Civita Castellana, Civitavecchia – Tarquinia, Frosinone – Veroli – Ferentino, Latina – Terracina – Sezze – Priverno, Rieti, Sora – Aquino – Pontecorvo, Tivoli, Viterbo, Montecassino, Santa Maria di Grottaferrata, Subiaco.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 22 mensis Aprilis anno 2005.

✠ FRANCISCUS MONTERISI  
*A Secretis*

✠ IOANNES B. Card. RE  
*Praefectus*

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

“ABBAZIA TERRITORIALE SAN PAOLO FUORI LE MURA”  
*Estinzione dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero*

\* \* \*

A seguito dell’estinzione della circoscrizione ecclesiastica dell’“Abbazia territoriale di San Paolo fuori le Mura”, avvenuta con Decreto n. 638/03, del 7 marzo 2005, questa Congregazione per i Vescovi

DECRETA

la soppressione dell’Istituto Diocesano del Sostentamento del Clero della predetta Abbazia.

I beni appartenenti al menzionato Istituto sono di conseguenza trasferiti all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di Roma.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato in Roma, presso la Sede della Congregazione per i Vescovi, il 22 del mese di Aprile dell’anno 2005.

✠ FRANCESCO MONTERISI  
*Segretario*

✠ GB. Card. RE  
*Prefetto*

Prot. n. 425/05

Roma, 5 maggio 2005

Eccellenza Reverendissima,

ho ricevuto la Sua comunicazione del 3 maggio 2005, prot. n. 6402/05, con la quale mi ha trasmesso copia autenticata di due decreti della Congregazione per i Vescovi n. 638/03, del 22 aprile 2005, concernenti due provvedimenti connessi con l'estinzione della giurisdizione territoriale dell'Abbazia di San Paolo fuori le Mura e precisamente la nuova configurazione della Regione ecclesiastica Lazio e la soppressione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della predetta Abbazia.

Nel ringraziarLa per la cortese comunicazione, questa Conferenza Episcopale prende atto del perfezionamento degli atti relativi alla modifica della condizione canonica dell'Abbazia e assicura che procederà ai conseguenti adempimenti di propria competenza.

La circostanza mi è particolarmente gradita per confermarmi con sensi di distinto ossequio

dev.mo nel Signore  
✠ Giuseppe Betori  
Segretario Generale

---

A Sua Eccellenza Reverendissima  
Mons. PAOLO ROMEO  
Nunzio Apostolico in Italia  
Via Po, 27-29  
00198 - ROMA

*“I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia”*

Indicazioni della  
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana

*Le Indicazioni, di seguito pubblicate, sono state elaborate e approvate dalla Presidenza della CEI. Esse costituiscono il punto di arrivo di una ampia riflessione effettuata dal Consiglio Episcopale Permanente, sulla base di apporti qualificati di teologi pastoralisti, di canonisti e di esperti in ecumenismo e in diritto islamico. Esse tengono anche conto dei contributi emersi nella consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali.*

*Il documento intende proporre agli Ordinari diocesani talune indicazioni generali, finalizzate all'assunzione di una linea concorde nella soluzione dei singoli casi che si presentano a livello diocesano.*

## PRESENTAZIONE

Negli ultimi anni in Italia ha assunto una certa rilevanza la richiesta di celebrare nella forma religiosa il matrimonio fra una parte cattolica e una musulmana. Il fenomeno, determinato tra l'altro dalla tendenza di immigrati musulmani a trasferirsi nel nostro Paese e dal più generale aumento dei matrimoni interreligiosi, esige una specifica attenzione da parte della comunità cristiana e dei suoi pastori, anche al fine di individuare un indirizzo omogeneo nella verifica dei casi e nell'eventuale concessione della dispensa dall'impedimento dirimente di *disparitas cultus*, che invalida il matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata.

Le implicanze esistenziali ed ecclesiali di questa problematica suggeriscono prudenza e fermezza e richiedono una riaffermata consapevolezza dell'identità cristiana e della visione cattolica sul matrimonio e la famiglia, anche in ragione delle conseguenze che ne derivano sul piano religioso, culturale, sociale e del dialogo interreligioso.

In tale contesto il Consiglio Episcopale Permanente, dopo una ponderata riflessione su taluni materiali predisposti dalla Commissione Episcopale per l'ecumenismo e il dialogo, ha chiesto alla Presidenza di elaborare alcune linee pastorali da offrire agli Ordinari diocesani, al fine di motivare, orientare e favorire indirizzi comuni e prassi omogenee in materia di matrimoni tra cattolici e musulmani nelle Chiese particolari che sono in Italia.

Le *Indicazioni* che seguono, redatte con l'apporto interdisciplinare di esperti, illustrano in modo schematico i contenuti essenziali di questo nodo pastorale, con specifica attenzione alla preparazione e alla celebrazione del matrimonio e all'accompagnamento della coppia sposata; offrono altresì alcune appendici documentarie e la necessaria modulistica.

Il Consiglio Episcopale Permanente, valutato positivamente il testo delle *Indicazioni*, ha incaricato la Presidenza della CEI di renderle pubbliche, intendendo con ciò dare attuazione a quanto previsto dall'art. 23, lett. b) dello statuto della CEI. Infatti il Consiglio Permanente ritiene che la celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una musulmana rappresenti attualmente un "problema di speciale rilievo per la Chiesa [...] in Italia", meritevole di "un'autorevole considerazione e valutazione anche per favorire l'azione concorde dei Vescovi".

Nel presentare le *Indicazioni* alle Chiese che sono in Italia, auspico che questo strumento pastorale guidi la riflessione sulla problematica dei matrimoni tra cattolici e musulmani e favorisca una prassi condivisa tra parroci, sacerdoti e operatori pastorali.

Roma, 29 aprile 2005

Festa di Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia

Camillo Card. Ruini  
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

## IL CONTESTO PASTORALE

1. Le coppie miste di cattolici e musulmani che intendono oggi formare una famiglia, alle difficoltà che incontra una qualsiasi altra coppia, devono aggiungere quelle connesse con le profonde diversità culturali e religiose. *Far acquisire consapevolezza riguardo a queste difficoltà è un primo, fondamentale servizio da rendere a chi chiede un tale matrimonio.*

2. Se infatti circa il matrimonio non mancano punti di convergenza tra islâm e cristianesimo, numerose e significative sono le differenze. Ciò impone un attento discernimento da attuare *con e tra* i nubendi: esso tocca non soltanto l'ambito della fede, ma investe anche aspetti molto pratici. L'esperienza mostra come sia rilevante, per esempio, la scelta del luogo di residenza della futura coppia e la fondata previsione di restarvi nel futuro: lo stabilirsi in Italia, o comunque in Occidente, offre al vincolo matrimoniale (e alla parte cattolica in particolare) maggiori garanzie, che invece nella maggior parte dei casi vengono meno quando la coppia si trasferisce in un Paese islamico. Tali elementi pratici dovranno essere tenuti accuratamente presenti in ordine alla concessione alla parte cattolica della dispensa dall'impedimento dirimente di *disparitas cultus* (can. 1086)<sup>1</sup>.

3. In breve, l'esperienza maturata negli anni recenti induce in linea generale a *sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi matrimoni*<sup>2</sup>, secondo una linea di pensiero significativamente condivisa anche dai musulmani. La fragilità intrinseca di tali unioni, i delicati problemi concernenti l'esercizio adulto e responsabile della propria fede cattolica da parte del coniuge battezzato e l'educazione religiosa dei figli, nonché la diversa concezione dell'istituto matrimoniale, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria potestà e degli aspetti patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo della donna, le interferenze dell'ambiente familiare d'origine, costituiscono elementi che non possono essere sottovalutati né tanto meno ignorati, dal momento che potrebbero suscitare gravi crisi nella coppia, sino a condurla a fratture irreparabili.

---

<sup>1</sup> Cfr *Appendice I*: "Natura dell'impedimento di *disparitas cultus*".

<sup>2</sup> «Per quanto riguarda il matrimonio fra cattolici e migranti non cristiani lo si dovrà sconsigliare, pur con variata intensità, secondo la religione di ciascuno, con eccezione di casi speciali, secondo le norme del *CIC* e del *CCEO*» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, istruzione *Erga migrantes*, 3 maggio 2004, n. 63).

4. Attesa la complessità dei fattori in questione, i matrimoni tra cattolici e musulmani devono essere comunque considerati unioni potenzialmente problematiche: pertanto è necessario adottare verso le persone coinvolte *un atteggiamento molto chiaro e prudente*, ancorché comprensivo. Anche se talvolta è dato di incontrare coppie cristiano-musulmane di profondo spessore umano e spirituale, capaci di amalgamare specificità e differenze senza abdicare alla propria identità, non accade così nella maggioranza dei casi, non solo per i rilevanti condizionamenti sociali e culturali, ma soprattutto a causa di un'antropologia culturale e religiosa profondamente diversa che le persone, talora inconsapevolmente, portano in sé.

5. Proprio da ciò deriva *l'esigenza che si prospettino per tempo alle parti i problemi che quasi inevitabilmente si presenteranno*, verificando così non solo la loro generica buona volontà, ma anche la disponibilità e la reale attitudine ad affrontarli di comune accordo.

## LA VISIONE CRISTIANA DEL MATRIMONIO

6. Nella prospettiva cristiana il matrimonio è anzitutto un'istituzione voluta dal Creatore e governata dalla sua legge. Come tale appartiene all'ordine della creazione, perché rispecchia la volontà divina e risponde alla natura della persona umana il fatto che tra un uomo e una donna si instauri un rapporto stabile di profonda comunione e di amore esclusivo.

7. Il matrimonio, quindi, è un'istituzione sacra, voluta da Dio sin dall'inizio della creazione. Esso pertanto gode di dignità naturale ancor prima di essere illuminato dalla rivelazione e di essere accolto nella fede: l'uomo e la donna sono chiamati a unire le loro vite in un amore totale, attraverso un'alleanza che li rende «una sola carne» (*Gn* 2,24). Tale unione, frutto del loro amore, li costituisce in una relazione che è «a immagine di Dio» (*Gn* 1,27).

8. Il modo del tutto speciale con il quale Dio affida all'uomo e alla donna, marito e moglie, la continuazione - come suoi collaboratori - dell'esistenza umana, e li chiama a perseguire, attraverso l'amore reciproco, la complementarità e la perfezione e a edificare insieme la famiglia, è narrato nell'Antico Testamento ed è ribadito da Gesù (cfr *Mt* 19,4-5).

9. Nei primi due capitoli della Genesi, in modo mirabile il matrimonio è collegato con la volontà creatrice di Dio e inserito nel suo progetto creatore. I testi mettono in evidenza non solo la creazione sessuata degli esseri umani, ma anche l'unità e la reciproca complementarità dell'uomo e della donna. Questo fine del legame matrimoniale è espresso dalle parole di Adamo che, vedendo la donna, esclama: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa» (*Gn* 2,23). La profonda verità contenuta nell'esclamazione gioiosa di Adamo viene ripresa dai Profeti, che esaltano il matrimonio allorché, con linguaggio simbolico, definiscono l'alleanza tra Dio e il popolo di Israele proprio attraverso l'esperienza nuziale (cfr *Os* 2,19; *Is* 54,4ss.; *Ez* 16,7ss.).

10. Il mistero cristiano, manifestato dal matrimonio-sacramento affidato al ministero della Chiesa, si innesta sul piano della creazione: nel battezzato, la realtà creaturale viene elevata dallo specifico dono della grazia sacramentale. Tuttavia, il *matrimonio naturale* - preso in considerazione nel caso di unioni in cui uno o entrambi i contraenti non hanno ricevuto il battesimo - *mantiene comunque intatti i valori in-*

*siti nell'atto del consenso*, che impegna tutta la vita dei nubendi in un amore indissolubile, in una fedeltà incondizionata e nella disponibilità alla prole.

**11.** Anche se il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana non ha dignità sacramentale, esso nondimeno può realizzare i valori propri del matrimonio naturale e costituire per i coniugi una preziosa opportunità di crescita. Questa è la *ratio* che legittima la concessione della dispensa, quando l'Ordinario abbia escluso positivamente la sussistenza di un pericolo prossimo e insormontabile che minacci nella parte cattolica i valori soprannaturali, quali la fede, la vita di grazia, la fedeltà alle esigenze della propria coscienza rettamente formata, e sia certo che la parte musulmana non rifiuti i fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non sia legata da un vincolo matrimoniale valido.

**12.** Il riconoscimento del diritto naturale di ogni uomo a contrarre matrimonio - diritto che il legislatore ecclesiastico tutela anche tra persone non partecipi della stessa fede religiosa - non equivale infatti alla concessione della dispensa come presa d'atto *a posteriori* di una decisione ormai maturata dalla coppia, per 'regolarizzarne' la posizione, ma deve accompagnarsi al ricorso a mezzi di carattere spiccatamente pastorale, tendenti a far comprendere alla parte battezzata quali sono i valori profondi, umani e soprannaturali, che la sua scelta deve considerare e difendere.

**13.** A tali condizioni, il rito sacro che unisce gli sposi può rappresentare veramente per loro un segno della grazia divina, una sorgente di ispirazione valoriale, un forte appello all'impegno personale. Attraverso le nozze, gli sposi domandano a Dio di essere presente nella loro vita, di avvalorare la promessa di fedeltà reciproca e di aiutarli nella donazione totale, ciascuno secondo la propria consapevolezza e scelta di fede.

## ITINERARIO DI VERIFICA E DI PREPARAZIONE

### *a) Il momento del primo contatto e della conoscenza iniziale della coppia*

**14.** Non è prudente che la coppia si presenti al sacerdote nell'imminenza delle nozze o quando tutto è già stato deciso: soprattutto in casi come questo, la preparazione del matrimonio richiede un'attenzione particolare, che non può essere elusa in maniera sbrigativa.

**15.** Sul piano concreto, è consigliabile assicurare la libertà di ciascuna delle parti rispetto all'altra anche nelle modalità d'incontro. La parte cristiana dovrà essere ascoltata in un primo tempo da sola. Anche alla parte musulmana, se lo desidera, deve essere riconosciuta la possibilità di incontrare separatamente il sacerdote. Va però ricordato che nelle comunità islamiche non si ha un tipo analogo di cura pastorale. Quando, dopo i primi colloqui, si valuta conveniente proseguire il dialogo, i successivi incontri potrebbero avvenire con la presenza di entrambi i membri della coppia.

**16.** È auspicabile che il sacerdote che incontra la coppia abbia una certa conoscenza dell'islâm, delle sue tradizioni, delle sue pratiche e della concezione islamica del matrimonio, per aiutare a discernere la globalità della situazione. È realistico ritenere che non ogni sacerdote disponga della preparazione adeguata per una corretta valutazione dei singoli casi: a questo fine si dovrebbe individuare in ogni vicariato o almeno a livello diocesano un sacerdote esperto, possibilmente coadiuvato da un gruppo di laici, in grado di affiancarsi ai parroci nell'opera di discernimento matrimoniale e di accompagnamento.

**17.** È utile che quanti preparano la coppia al matrimonio possano incontrare la famiglia della parte cristiana. Sebbene auspicabile, è difficile che la parte musulmana accetti di ammettere estranei a discutere del matrimonio con la propria famiglia. Non di rado per i genitori di entrambi i nubendi un tale matrimonio è un'esperienza traumatica. Molte giovani coppie incontrano una forte opposizione da parte dei loro parenti e amici: questo può portare al loro isolamento e potrebbe indurli a passi affrettati.

**18.** Per la coppia, il confronto con una terza persona è uno specchio talora impietoso, che mette a nudo le parole non pronunciate, i discorsi non affrontati e le possibili illusioni. Nel dialogo personale può emergere il senso delle promesse reciproche e della loro fattibilità, soprattutto se si

dovesse decidere in quale luogo risiedere. Il dialogo aperto è anche utile per verificare che il matrimonio non sia sollecitato dalla parte musulmana in vista del raggiungimento di altri scopi, quali l'ottenimento del permesso di lavoro, dell'asilo politico o di vantaggi simili. In questa fase di approccio si potrebbe chiedere ai fidanzati come si sono conosciuti; come e dove si è manifestato il loro amore; che cosa c'è di comune tra loro; che cosa si aspettano dal matrimonio<sup>3</sup>. L'approfondimento di questi aspetti personali è assai utile per il sacerdote chiamato ad accompagnarli.

**19.** Al fine di accrescere nei fidanzati la consapevolezza circa le loro intenzioni, è conveniente rivolgere loro anche altre domande, come qui di seguito esemplificato.

– *CIRCA LA RELIGIONE:*

- Come giudicate i vostri progetti di matrimonio dal punto di vista della fede personale e della pratica della vostra religione?
- Cosa sapete della religione dell'altro? Provate a condividere le vostre idee sull'islâm e sul cristianesimo.
- Su quali basi religiose contate di fondare la vostra convivenza?
- Sino a quale punto sareste disponibili a partecipare ai riti e alle festività della religione del vostro partner?

– *CIRCA LA CULTURA:*

- Quale conoscenza avete dei vostri rispettivi Paesi, della loro cultura e delle loro tradizioni?
- Quale lingua usate per parlarvi? Avete già provato seriamente a imparare l'uno la lingua dell'altro, per evitare malintesi e conflitti?
- Che consapevolezza avete dei reciproci pregiudizi?

– *CIRCA LA FAMIGLIA DI APPARTENENZA:*

- Come hanno reagito i parenti, gli amici e la comunità al vostro progetto di matrimonio?
- Avete spiegato al vostro partner ciò che la vostra famiglia si aspetta da lui/lei in quanto membro della famiglia? Conoscete gli obblighi sociali, economici e religiosi a cui dovete attenervi?

---

<sup>3</sup> «In caso di richiesta di matrimonio di una donna cattolica con un musulmano [...], per il frutto anche di amare esperienze, si dovrà fare una preparazione particolarmente accurata e approfondita durante la quale i fidanzati saranno condotti a conoscere e ad "assumere" con consapevolezza le profonde diversità culturali e religiose da affrontare, sia tra di loro, sia in rapporto alle famiglie e all'ambiente di origine della parte musulmana, a cui eventualmente si farà ritorno dopo una permanenza all'estero» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA PASTORALE PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, istruzione *Erga migrantes*, n. 67).

– CIRCA LA FAMIGLIA FUTURA:

- Dove avete intenzione di porre la vostra dimora?
- Vi siete scambiati i vostri rispettivi punti di vista riguardo ai figli e al loro numero, alla fedeltà, alla monogamia e alla poligamia, alle proprietà e alle finanze?

– CIRCA I FIGLI:

- Quale educazione religiosa intendete dare ai figli?
- I vostri figli saranno battezzati come cattolici o faranno parte della comunità islamica? Saranno lasciati liberi di decidere una volta cresciuti?

– CIRCA LE GARANZIE GIURIDICHE:

- Come garantirete il diritto all'eredità del partner cristiano, nel caso di trasferimento in un Paese islamico?
- Potrà questi, in caso di bisogno, ottenere la custodia dei figli?
- Avete intenzione di consultare un esperto per formalizzare garanzie giuridiche a tutela del coniuge più debole?

– CIRCA LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO:

- Qual è la forma di celebrazione più conveniente per le vostre nozze?

**20.** A conclusione degli incontri preparatori si dovrebbe raggiungere una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi circa il matrimonio cristiano e, di conseguenza, della possibilità di concedere loro la dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus*. Qualora ciò non fosse possibile, si orienti la coppia verso un'ulteriore riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo.

**21.** Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile.

**22.** Se invece il colloquio giunge a un esito positivo, consolidando la convinzione che sia possibile e opportuno concedere la dispensa dall'impedimento, si inviterà la coppia a intraprendere il consueto cammino di preparazione alla celebrazione del matrimonio.

*b) Il tempo della preparazione*

**23.** È il momento in cui invitare la parte cattolica a frequentare il corso di preparazione al matrimonio, spiegando alla parte musulmana

che la sua partecipazione, benché non obbligatoria, sarebbe auspicabile per comprendere meglio il significato del matrimonio cristiano.

**24.** Qualora la parte musulmana accetti l'invito a prendere parte agli incontri, il parroco può chiederle di spiegare il proprio punto di vista sul matrimonio. Il confronto con altre coppie che vivono l'analoga esperienza di preparazione prossima alle nozze può essere per i due l'occasione per approfondire la consapevolezza della propria scelta.

*c) Il tempo della decisione*

**25.** Conclusa la preparazione, la coppia deve essere aiutata a chiarire tutti i risvolti insiti nella scelta di celebrare il matrimonio in forma religiosa.

**26.** È importante conoscere anche che cosa pensino di un tale matrimonio genitori e parenti della parte musulmana.

**27.** Per la forma liturgica della celebrazione del matrimonio, ci si atterrà alle disposizioni contenute nel *Rito del matrimonio* (cap. III) per quanto concerne le nozze fra una parte cattolica e una parte non battezzata.

*d) L'accompagnamento pastorale successivo al matrimonio*

**28.** Il sostegno pastorale offerto alla coppia non può limitarsi al periodo della preparazione al matrimonio, ma deve riguardare lo svolgersi della vita familiare, soprattutto in riferimento ai contrasti che potranno sorgere: il marito musulmano consentirà davvero alla moglie cattolica di frequentare la chiesa, di assumere parte attiva nella parrocchia, di ricevere a casa il sacerdote per una visita di carattere pastorale? Quali forme concrete assumerà l'educazione religiosa dei figli?

**29.** Se i coniugi decidono di stabilirsi in Europa, è la parte musulmana – di solito l'uomo – che ha più stimoli ad adattarsi. Quando, invece, viene deciso il trasferimento in un Paese islamico, la parte cattolica – nella stragrande maggioranza dei casi, la donna – dovrà probabilmente affrontare notevoli difficoltà (dinamiche di vita di coppia, educazione dei figli e autorità su di loro, rapporto con la famiglia del marito, soggezione al diritto di ripudio unilaterale da parte del marito, accettazione sociale della poligamia, ecc.). Fra l'altro, non deve essere sottovalutato il reale disagio che vivrà nello sforzo d'integrazione nell'ambiente. In questi casi è importante il ruolo che potranno svolgere le comunità cattoliche locali, per cui la persona andrebbe aiutata fornendole anticipatamente riferimenti sicuri *in loco*.

**30.** *L'educazione dei figli*, in particolare, costituisce una questione molto importante e delicata. I coniugi dovrebbero sforzarsi di educare i figli nel rispetto della religione di entrambi, insistendo sui valori comuni quali: la trascendenza come dimensione essenziale della vita e la necessità di coltivare l'ambito spirituale, la preghiera, la carità, la giustizia, la fedeltà, il rispetto reciproco, ecc. Con altrettanta chiarezza dovrebbero però formare i figli alla valutazione critica delle differenze sul piano della fede - decisamente spiccate - e su quello dell'etica, in particolare per quanto concerne la pari dignità fra uomo e donna, la libertà religiosa e l'integrazione.

**31.** In queste famiglie non si può, infatti, trascurare il pericolo, presente sia per i coniugi sia per i figli, di scivolare in una sorta di indifferenzismo religioso, finalizzato a evitare eccessive tensioni.

## CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E ACCOMPAGNAMENTO FAMILIARE

**32.** Per la valida celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana, ordinariamente deve essere osservata la forma canonica e la celebrazione liturgica deve aver luogo come previsto in questi casi (cfr can. 1108 § 1 e *Rito del matrimonio*, cap. III): il consenso deve essere manifestato di fronte al parroco o a un suo delegato in presenza di due testimoni, nel corso di una liturgia della Parola, escludendo la celebrazione eucaristica. In ogni caso, non dovrà avere luogo un'altra celebrazione delle nozze con rito islamico (cfr can. 1127 § 3). Non è invece vietata la cosiddetta "festa di matrimonio" islamica, purché non contenga elementi contrari alla fede della parte cattolica.

**33.** In presenza di ragioni che rendono inopportuna la celebrazione liturgica del matrimonio, è possibile chiedere e ottenere la *dispensa dalla forma canonica* (cfr cann. 1127-1129). Le ragioni che potrebbero giustificare tale richiesta sono in particolare «quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o amicizia con il ministro acattolico, l'opposizione che incontra nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero in ambiente non cattolico, e simili»<sup>4</sup>. L'Ordinario può concedere lecitamente la dispensa dalla forma canonica solo quando riconosca l'adeguatezza delle ragioni addotte e *dopo aver consultato l'Ordinario del luogo in cui verrà celebrato il matrimonio*, nel caso in cui la celebrazione avvenga fuori dal territorio della propria diocesi.

**34.** Condizione per la validità di un matrimonio celebrato con dispensa dalla forma canonica è che sia comunque osservata una qualche forma pubblica di celebrazione (cfr can. 1127 § 2). In Italia la celebrazione delle nozze deve avvenire davanti a un legittimo ministro di culto, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio<sup>5</sup>.

**35.** Occorre in ogni caso tenere ben presente che, qualora i nubendi decidano di sposarsi senza che la parte cattolica abbia ottenuto la prescritta dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus* o dalla cele-

---

<sup>4</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, art. 50 b; cfr anche ID., *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, 25 luglio 1993, n. 89.

<sup>5</sup> ID., *Decreto generale sul matrimonio canonico*, art. 50 c.

brazione secondo la forma canonica (per esempio, scegliendo semplicemente il rito islamico), il matrimonio è invalido: di conseguenza la parte cattolica viene a trovarsi in una situazione matrimoniale irregolare e non può accostarsi ai sacramenti, in particolare alla comunione eucaristica.

**36.** Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana celebrato in Italia può conseguire gli effetti civili previsti dalla normativa concordataria. Si dovrà pertanto provvedere ai consueti adempimenti (pubblicazioni alla casa comunale e successiva trascrizione).

**37.** L'eventuale esenzione dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento del matrimonio agli effetti civili potrà essere concessa dall'Ordinario del luogo per gravi motivi, secondo la normativa generale.

## Appendice I

### NATURA DELL'IMPEDIMENTO DI *DISPARITAS CULTUS*

**38.** Secondo la dottrina cattolica, il matrimonio ha dignità sacramentale solo quando è celebrato da due battezzati. Nel caso di matrimonio fra una parte cattolica e una non battezzata, la competenza della Chiesa cattolica sul vincolo di diritto naturale si fonda sul fatto che uno dei due nubendi è battezzato cattolico (cfr can. 1059) e si traduce nella concessione o meno della dispensa che toglie l'impedimento dirimente alle nozze.

La dispensa deve essere richiesta dal parroco della parte cattolica all'Ordinario del luogo, normalmente attraverso il competente ufficio della Curia diocesana. A tale scopo ci si può avvalere del modulo XIII (cfr l'allegata *Modulistica*, Scheda n. 1). Il parroco deve anche accertare, nelle modalità consuete, lo stato libero della parte musulmana. Tenuto conto della peculiarità del caso, è opportuno che i nubendi si presentino al parroco almeno sei mesi prima delle nozze.

**39.** Con la normativa canonica che disciplina tali matrimoni la Chiesa, da un lato, intende tutelare la fede della parte cattolica: per questo ha stabilito l'impedimento dirimente di *disparitas cultus* (cfr can. 1086 § 1), in forza del quale è invalido il matrimonio eventualmente contratto dal fedele cattolico con una parte non battezzata; d'altro canto, essa riconosce che, nella concreta vicenda esistenziale di una persona, il matrimonio di una parte cattolica con un non battezzato può realizzare valori positivi di indubbio rilievo, quali l'esercizio del diritto alle nozze e alla procreazione con la persona liberamente scelta, in una comunione di vita fedele e indissolubile, secondo il progetto primordiale di Dio sull'uomo e sulla donna.

**40.** Per queste ragioni l'Ordinario del luogo, *qualora si diano certe condizioni*, ha la facoltà di dispensare il fedele cristiano dall'impedimento invalidante e di ammetterlo alla celebrazione di un valido matrimonio.

Sotto il profilo sistematico, l'istituto della *dispensa* si traduce nell'esonero dal vincolo della legge (nel caso in specie, quella che sancisce l'esistenza di tale impedimento, che renderebbe nullo il matrimonio), di fronte al bene prevalente del fedele (nel caso in specie, il fatto che questi non permanga in una convivenza di fatto o in un matrimonio civile), posto che si realizzino tutte le condizioni richieste per il consenso a un matrimonio integro nell'essenza, nei fini e nelle proprietà essen-

ziali, cioè in cui entrambi i nubendi accolgano come valori l'unità, l'indissolubilità, la fedeltà e l'apertura alla prole.

**41.** L'Ordinario del luogo può concedere lecitamente la dispensa - che rimane in ogni caso un atto discrezionale e valido solo quando sussista una giusta e ragionevole causa (cfr can. 90 § 1) - dall'impedimento di *disparitas cultus* solo dopo avere verificato l'esistenza di alcuni requisiti (cfr can. 1086 § 2).

**a)** In primo luogo, essi riguardano *la parte cattolica*, che deve:

- dichiarare di essere pronta a evitare il pericolo, insito nel matrimonio con una parte non battezzata, di abbandonare la fede cattolica;
- promettere di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella fede cattolica.

Merita di essere sottolineata la differenza che caratterizza i due impegni assunti dalla parte cattolica: mentre la salvaguardia della fede cattolica è un valore assoluto che dipende fundamentalmente dalla coscienza rettamente formata e dalla forza morale del singolo, le scelte concrete in ordine all'educazione dei figli coinvolgono egualmente - nel nostro sistema di valori e negli ordinamenti giuridici dei Paesi occidentali - entrambi i genitori, e nel mondo islamico il padre a titolo del tutto speciale. Può pertanto darsi l'eventualità che la parte cattolica, per lo più la donna, pur avendo assunto un impegno vero e sincero, si trovi poi nell'oggettiva impossibilità di mantenerlo. Nel caso specifico, si tenga presente che i musulmani osservanti ritengono di avere l'obbligo di educare senz'altro i figli maschi nella propria credenza.

La parte cattolica, su invito ed eventualmente con l'aiuto del parroco, verifichi approfonditamente e senza accontentarsi di rassicurazioni generiche le intenzioni e le disposizioni in merito della parte musulmana, così da offrire all'Ordinario del luogo gli elementi necessari per ponderare la convenienza della concessione della dispensa. Per manifestare e assumere gli impegni della parte cattolica si può usare il modulo XI (cfr *Modulistica*, Scheda n. 2).

**b)** *La parte musulmana* deve essere informata degli impegni che la parte cattolica è tenuta ad assumere; ciò deve constare negli atti. Nel rispetto della libertà di coscienza, non le viene richiesta alcuna sottoscrizione che la vincoli a impegni equivalenti, pur restando auspicabile che dia garanzie adeguate di tenere veramente un atteggiamento rispettoso, tale da permettere alla parte cattolica di adempiere gli impegni assunti. È conveniente non attendere il momento dell'esame dei coniugi per far conoscere alla parte musulmana gli obblighi a cui è tenuta la

parte cattolica e dei quali anch'essa deve essere realmente consapevole. Per realizzare tale informazione si può usare il modulo XI (cfr *Modulistica*, Scheda n. 2).

c) *Entrambe le parti* devono essere istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che *non possono essere esclusi da nessuno dei due*. Questo aspetto è da tenere distinto dai precedenti, che vedevano i due nubendi muoversi su piani diversi, dal momento che solo la parte cattolica era tenuta positivamente a impegnarsi.

I *fini* del matrimonio sono indicati nel can. 1055 § 1 e consistono nel *bene dei coniugi* e nella *generazione ed educazione della prole*. Le *proprietà essenziali* del matrimonio, espresse nel can. 1056, sono l'*unità* (non vi possono essere per una persona più vincoli matrimoniali validi in atto contemporaneamente) e l'*indissolubilità* (cioè la perpetuità) del vincolo. L'esclusione anche di uno solo di questi elementi da parte di uno dei contraenti, snaturando l'istituto del matrimonio così come configurato da Dio nel piano della creazione, rende invalido il matrimonio. Non si tratta, infatti, di caratteri rimessi alla libera disponibilità delle parti o subordinati all'appartenenza alla Chiesa cattolica: chi li rifiuta (battezzato o meno), rifiuta con ciò il matrimonio stesso.

Un'attenzione particolare deve essere dedicata al bene della *fedeltà coniugale*, che può essere seriamente minacciato dalla diversa comprensione di questo valore, connessa con la differente prospettiva, non solo culturale ma anche antropologica, propria del mondo islamico, il quale non mette sullo stesso piano l'uomo e la donna: la fedeltà coniugale è infatti intesa come un diritto dell'uomo verso la donna, in senso stretto esigibile solo da lui.

**42.** Poste queste premesse, è necessario verificare in maniera approfondita l'orientamento e la volontà di *entrambi* i contraenti su questi punti, prestando particolare attenzione alla parte musulmana: è possibile che questa *condivida solo genericamente un orientamento culturale e di pensiero contrario ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio*, ma di fatto non li escluda con un atto di volontà personale e positivo in riferimento al proprio matrimonio. Nel corso di questa verifica potrebbero infatti emergere circostanze nuove, quali una presa di coscienza più approfondita ed eventualmente un forte disagio della parte cattolica di fronte agli orientamenti del futuro coniuge su materie così delicate; tale evenienza dovrebbe suggerire all'Ordinario di ponderare in maniera ancora più attenta l'eventuale concessione della dispensa.

Anche nel caso in cui la verifica non lasci spazio a ombre circa le intenzioni della parte musulmana, non è inutile proporle un'istruzione

adeguata sul significato e sulle implicazioni morali ed esistenziali dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio, che entrambe le parti sono tenute a rispettare.

Se invece risultasse positivamente che la parte musulmana di fatto *intenda e voglia, anche solo ipoteticamente, applicare orientamenti contrari ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio alle nozze che sta per contrarre*, ciò comporterebbe inevitabilmente la nullità del vincolo (cfr can 1101 § 2), e di conseguenza l'impossibilità assoluta di concedere la dispensa dall'impedimento.

**43.** Come si vede, è sempre necessario vagliare attentamente le reali intenzioni della parte non cristiana, motivando l'eventuale rifiuto della dispensa con il contrasto insanabile fra le intenzioni del nubendo e la concezione cattolica del matrimonio. Non si trascuri il fatto che dichiarazioni rilasciate solo per compiacere il parroco o la parte cattolica, ma non rispondenti alle effettive intenzioni della parte musulmana, potrebbero costituire il presupposto per dare corso al procedimento per la dichiarazione di nullità del matrimonio.

**44.** Si tenga inoltre presente che, *se la coppia intende stabilirsi in un Paese islamico*, è oggettivamente assai improbabile che, al di là della soggettiva buona volontà, la parte cattolica possa adempiere gli impegni assunti per ottenere la concessione della dispensa. In questo caso – cioè in presenza dell'intenzione manifestata sin dall'inizio di procedere a tale trasferimento – non è conveniente che l'Ordinario conceda la dispensa, anche di fronte all'eventualità che, per conformarsi alle leggi dello Stato islamico e sotto la pressione sociale, la coppia sia poi indotta a celebrare il matrimonio islamico. A tutela della moglie cattolica si potrebbe tuttavia tollerare la celebrazione del matrimonio civile in Italia, anche nei casi in cui esso non venga riconosciuto dallo Stato del coniuge e non possa tutelare adeguatamente la posizione della donna, essendo colà ammessa la poligamia. In tali Paesi i figli non potranno che essere musulmani e, qualora la coppia vi si trasferisse dopo avere trascorso alcuni anni in Italia, essi, se battezzati, dovrebbero apostatare la fede cristiana.

Si deve altresì ammonire la parte cattolica sulla gravità delle conseguenze derivanti dall'eventuale emissione della professione di fede islamica, che configurerebbe una vera e propria apostasia.

## Appendice II

### LA SHAHÂDA

#### (LA PROFESSIONE DI FEDE MUSULMANA)

**45.** Le considerazioni contenute nell'Appendice I riguardano principalmente il caso – statisticamente molto più frequente – di una donna cattolica che voglia sposare un uomo musulmano.

Una serie di problematiche particolari sorge nel caso in cui *sia un uomo cattolico a voler sposare una donna musulmana*: tale unione infatti è severamente vietata dalla legge coranica, in forza dell'impedimento di “differenza di religione”, secondo il quale il maschio musulmano può sposare una «donna del Libro», cioè una donna ebrea o cristiana (*Corano*, 5, 5); mentre una musulmana non può sposare un «politista» (*Corano*, 2, 221) o un «miscredente» (*Corano*, 60, 10), categorie all'interno delle quali sono annoverati anche cristiani ed ebrei.

Negli ordinamenti giuridici dei Paesi islamici spesso l'autorizzazione *civile* alla celebrazione presuppone l'emissione della *shahâda* da parte del contraente non musulmano (qui, cattolico), ossia della *professione di fede musulmana*<sup>6</sup>.

**46.** Il problema si pone normalmente, in Italia, quando si intenda contrarre matrimonio canonico a cui conseguono anche gli effetti civili; in tal caso, può accadere che il consolato del Paese islamico non trasmetta i documenti all'ufficiale dello stato civile se prima non risulti che il contraente cattolico ha emesso la *shahâda*.

Non di rado, per aggirare l'ostacolo, il cattolico in questione pronuncia o sottoscrive la *shahâda*, pensando di compiere una mera formalità. In realtà, egli pone un atto di *apostasia* dalla fede cattolica e manifesta una vera e propria adesione all'islâm. Il parroco deve illustrare al contraente cattolico il vero significato della *shahâda*, ammonendolo che non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di un vero e proprio abbandono formale della fede cattolica<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> *Shahâda* significa in arabo “testimoniaza” (professione di fede) e la sua formulazione è la seguente: *Lâ ilâha illâ Allâh wa Muhammad rasûl Allâh*, e cioè: “Non c'è divinità all'infuori di Dio e Maometto è l'inviato di Dio”. Con la preghiera, il digiuno nel mese di Ramadân, l'elemosina e il pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque pilastri fondamentali dell'islâm. Pronunciata in arabo e talora semplicemente sottoscritta davanti a due testimoni, è sufficiente per provare la conversione all'islâm, assoggettandosi ai diritti e ai doveri della comunità islamica.

<sup>7</sup> Tale professione di fede, se compiuta consapevolmente, costituisce un atto formale di abbandono della Chiesa cattolica (cfr can. 751), il quale, quando assume la sostanza di vero *delitto*, risulta sanzionato dal can. 1364 (scomunica *latae sententiae*). La sua

47. Nel caso ipotizzato, si potrebbe valutare con l'Ordinario l'eventualità di ricorrere alla previa celebrazione del matrimonio nel rito civile, procedendo solo in un secondo momento alla celebrazione canonica, per superare il mancato rilascio dei documenti da parte del consolato. La normativa italiana, infatti, consente di celebrare il matrimonio *civile* con una musulmana senza la dovuta documentazione e senza il "nulla osta" internazionale, in quanto la disparità di trattamento prevista dalla legislazione islamica contrasta con la Costituzione italiana, secondo il principio della reciprocità<sup>8</sup>.

Il matrimonio civile così celebrato, però, sarà valido solo per l'ordinamento italiano e non nel Paese d'origine della donna musulmana; la coppia perciò, con ogni probabilità, dovrà affrontare problemi gravi in rapporto sia alla famiglia, sia al Paese d'origine.

---

emissione esime sia dalla forma canonica (cfr cann. 1108, 1117) sia dall'impedimento di *disparitas cultus* (cfr can. 1086 § 1). Il cattolico, che ha emesso tale professione e si presenta al parroco chiedendo il matrimonio canonico, è tenuto a ritrattare formalmente tale atto prima del matrimonio; se la parte cattolica rifiuta di farlo, seppur ammonita delle gravi conseguenze dell'apostasia, deve essere rimandata al matrimonio civile. In ogni caso, la questione deve essere rimessa alla prudente valutazione dell'Ordinario del luogo.

<sup>8</sup> L'art. 27 della legge n. 218/1995 sottopone la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio alla legge nazionale di ciascun nubendo al momento della celebrazione. Qualora l'impedimento previsto dalla legge risultasse contrastante con l'ordinamento italiano, l'autorità italiana potrebbe legittimamente invocare il limite dell'ordine pubblico, come nel caso del divieto per la donna musulmana di sposare un non musulmano. L'impedimento si pone in evidente contrasto con il principio di eguaglianza sancito, oltre che dalla Costituzione, da numerosi atti internazionali in tema di tutela dei diritti dell'uomo, quali gli artt. 12 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'ordine pubblico può giustificare la mancata produzione del nulla osta al matrimonio richiesto agli stranieri dall'art. 116 del codice civile.

## Appendice III

### ALCUNI ELEMENTI DI CONOSCENZA DEL MATRIMONIO NELL'ISLÂM

#### a) *Il matrimonio come contratto*

**48.** Il matrimonio nell'islâm ha un significato e un valore religioso, in quanto voluto da Dio. Dal Corano risulta un'immagine ricca del matrimonio; in essa ritroviamo anche le due finalità essenziali della tradizione cristiana, espresse nei valori della riproduzione della specie e dell'istituzione di una relazione di pace, rispetto, affetto e misericordia fra gli sposi. In modo più scarno, invece, il diritto islamico vede nel matrimonio un contratto che rende leciti i rapporti sessuali fra gli sposi. Si tratta di un contratto bilaterale *privato*, per la cui validità non è necessaria una celebrazione pubblica.

#### b) *Una famiglia patriarcale, con doveri e ruoli prestabiliti*

**49.** La famiglia che nasce dal matrimonio islamico è sottoposta all'autorità del marito e si basa su doveri e diritti dei coniugi ben definiti. L'ideale coranico della famiglia è patriarcale, per cui l'uomo è il perno della vita familiare. L'impronta patriarcale resiste anche oggi, sebbene interpellata e parzialmente modificata dai moderni cambiamenti sociali. La superiorità maschile si manifesta anche negli atti sociali, come nel rendere testimonianza o nella divisione dell'eredità.

In base a questa preminenza, il diritto stabilisce i ruoli, i reciproci diritti e i doveri dei membri della famiglia. Fra i coniugi vi sono anzitutto doveri reciproci, come la coabitazione, il rispetto, l'affetto, la salvaguardia degli interessi morali e materiali della famiglia, la reciproca vocazione successoria, la congiunzione agli sposi dei figli nati dal matrimonio, la creazione di parentela per alleanza.

**50.** I *diritti della sposa* sono il mantenimento da parte del marito, l'uguaglianza di trattamento delle mogli nel matrimonio poligamico, la possibilità di visitare i parenti e riceverne la visita, l'amministrazione dei propri beni senza il controllo del marito, la custodia dei figli in tenera età, ma sempre sotto il controllo paterno o del tutore legittimo. La tutela dei figli spetta al padre, che decide e controlla la loro educazione, in particolare che siano educati nell'islâm. In caso di scioglimento del matrimonio, la custodia dei figli spetta alla madre. La custodia del figlio maschio cessa con la pubertà, mentre la custodia della figlia dura fino al matrimonio di questa.

**51.** I *diritti dello sposo* sono la fedeltà e l'obbedienza da parte della moglie, l'allattamento dei figli al seno da parte della moglie, la vigilanza sul buon andamento della casa, il rispetto dovuto dalla moglie ai parenti del marito. Solo il padre istituisce la filiazione legittima e il diritto legittimo all'eredità.

*c) Lo scioglimento del matrimonio: ripudio e divorzio*

**52.** Il *ripudio*, previsto e regolato dal Corano, è un atto unilaterale del marito, che rompe il contratto matrimoniale. Il diritto islamico spiega che il matrimonio, essendo un contratto bilaterale privato, può essere sciolto privatamente. Lo scioglimento avviene per ripudio, divorzio o decesso di uno dei congiunti.

Il marito ha il diritto, unilaterale e assoluto, di pronunciare il ripudio. La donna può decidere, in alcuni casi determinati, di chiedere al giudice il ripudio dietro pagamento di un compenso al marito consenziente, quando i dissapori della coppia siano insanabili.

**53.** In taluni casi il giudice stesso pronuncia la separazione definitiva tra gli sposi. Quest'ultima forma di scioglimento, che ha una certa analogia con il divorzio giudiziario, si applica in determinati casi, come l'assenza prolungata del marito dal tetto coniugale, la sua carcerazione, l'omissione prolungata del pagamento del mantenimento della moglie, il maltrattamento eccessivo.

Alcuni Stati a maggioranza islamica (per esempio, la Tunisia e la Turchia) proibiscono il ripudio, o lo sottopongono al controllo giudiziario.

*d) La poligamia*

**54.** La poligamia è consentita dal Corano fino a quattro mogli e a tutte le concubine desiderate. Si esige l'equità di trattamento delle mogli da parte del marito.

Nel diritto e nella tradizione, fino a oggi, la poligamia è lecita, sebbene, per motivi economici, sia in regresso.

Normalmente l'equità di trattamento delle donne viene intesa, dai giuristi islamici, in senso "quantitativo". La Tunisia, interpretando l'equità in senso "psicologico", ha abolito la poligamia, mentre altri Stati sottopongono al giudice la verifica delle condizioni di sussistenza della capacità per il matrimonio poligamico.

*e) Etica della sessualità e della vita fisica*

**55.** In generale manca una riflessione antropologica congrua sul senso, il valore e il fine della sessualità.

La fornicazione e l'adulterio della donna sono peccati particolarmente gravi per l'islâm. La riflessione è invece liberale riguardo alla regolazione delle nascite, anche se la mentalità popolare incoraggia la fecondità. I giuristi ammettono la liceità di ogni tipo di contraccezione. Gli Stati, non di rado, favoriscono politiche di contraccezione indiscriminata per risolvere il problema demografico. Quanto alla sterilizzazione, maschile e femminile, essa è giudicata illecita, in base al principio di integrità del corpo umano.

**56.** L'aborto è condannato, a meno che non si renda necessario per salvare la vita della madre; viene comunque considerato una forma minore di infanticidio. I giuristi, pertanto, vietano l'aborto dopo il quarto mese o sempre, eccetto il caso di pericolo per la salute della madre. È però ammesso l'aborto del "feto malformato".

La fecondazione eterologa è vietata, mentre viene ammessa quella omologa.

#### *f) I rapporti tra genitori e figli*

**57.** Il padre provvede al mantenimento e all'orientamento educativo dei figli; la madre esercita la custodia sui figli e li educa nella fanciullezza, in nome e nella religione del padre.

**58.** Altri principi generali importanti nell'islâm sono la solidarietà nella famiglia patriarcale, il rispetto dei beni dell'orfano e infine la proibizione dell'adozione.

I figli devono obbedienza, riconoscenza e rispetto ai genitori e ricevono dal padre il consenso, o il diniego, al loro progetto di vita e di matrimonio.

**59.** I ruoli familiari, maschile e femminile, ben delineati e distinti, spiegano certi comportamenti oppositivi dei ragazzi e dei giovani immigrati musulmani verso figure femminili autorevoli. Il padre è responsabile dei rapporti sociali per tutto quanto concerne l'educazione dei figli, mentre nei Paesi europei quest'incombenza spesso spetta alla madre; le due culture, quindi, usano talora codici opposti, con il rischio di possibili fraintendimenti.

## Appendice IV

### MODULISTICA

Scheda n. 1 (*modulo XIII*)

#### DOMANDA DI DISPENSA DALL'IMPEDIMENTO PER MATRIMONIO TRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE NON BATTEZZATA<sup>1</sup>

Eccellenza Reverendissima,

il sottoscritto parroco espone il seguente caso di richiesta di matrimonio canonico:

il/la signor/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_

chiede di contrarre matrimonio con \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_.

La parte richiedente è cattolica, mentre l'altra parte non è battezzata e appartiene alla religione \_\_\_\_\_. Si verifica pertanto il caso previsto dal can. 1086 del codice di diritto canonico, e sussiste l'impedimento di disparità del culto.

Entrambi i contraenti sono istruiti sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio. In particolare, la parte cattolica è stata esortata a valutare con attenzione le conseguenze derivanti dall'unione matrimoniale con persona non battezzata. Poiché consta che nessuno dei fini o delle proprietà essenziali del matrimonio viene escluso dai contraenti, esprimo parere favorevole affinché sia concessa la dispensa dal suddetto impedimento in forza dei seguenti motivi<sup>2</sup>:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

La parte cattolica, in mia presenza, ha dichiarato di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare tutto quanto è in suo potere affinché i figli ricevano il battesimo e un'educazione cattolica. Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si

<sup>1</sup> Cfr can. 1086; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, artt. 48-49.

<sup>2</sup> Per esempio: pericolo di matrimonio civile, fermezza e perseveranza nel proposito di sposarsi, legittimazione della prole.

è dichiarata consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Infine, ho accertato lo stato libero dei nubendi.

Alla domanda allego documentazione relativa ai suddetti adempimenti.

In fede.

Il parroco

---

Luogo e data \_\_\_\_\_

L. S.

Allegati: 1. Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica (mod. XI)

2. Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (mod. XI)

3. Stato libero dei contraenti (cfr *Decreto generale sul matrimonio canonico*, art. 49)

## DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI<sup>3</sup>

### DICHIARAZIONE DELLA PARTE CATTOLICA

Nell'esprimere il consenso libero e irrevocabile che mi unirà in comunione di vita e di amore con \_\_\_\_\_, dichiaro di aderire pienamente alla fede cattolica e d'essere pronto/a ad allontanare i pericoli di abbandonarla; mi impegno ad adempiere i miei doveri verso il coniuge, nel rispetto del suo credo religioso. In ordine alla procreazione ed educazione dei figli prometto sinceramente di fare quanto è in mio potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica.

In fede

\_\_\_\_\_  
(*firma del contraente cattolico*)

Luogo e data \_\_\_\_\_

### ATTESTAZIONE DEL PARROCO

Il sottoscritto parroco \_\_\_\_\_ dichiara di aver informato il signor/la signora \_\_\_\_\_ delle dichiarazioni e promesse sottoscritte dalla parte cattolica con cui intende celebrare il matrimonio cristiano. Attesto che l'interessato/a è consapevole degli impegni assunti dal futuro coniuge cattolico, come risulta da sua dichiarazione verbale  
– resa in presenza di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_;  
– (*oppure*) e dalla sottostante firma per presa visione.

Data e luogo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(*firma del contraente acattolico*)

\_\_\_\_\_  
(*firma del parroco*)

L.S.

<sup>3</sup> Cfr cann. 1125-1126; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, art. 48.

DICHIARAZIONE DELLA PARTE MUSULMANA<sup>4</sup>

Nel giorno del mio matrimonio, davanti a Dio, in piena libertà voglio creare con \_\_\_\_\_ una vera comunione di vita e d'amore.

Con questo impegno reciproco intendiamo – e io in prima persona intendo – stabilire tra di noi un legame indissolubile, che nel corso della nostra vita niente potrà distruggere.

Io so che \_\_\_\_\_ si impegna in un matrimonio monogamico e irrevocabile. Altrettanto io mi impegno ugualmente alla fedeltà per tutta la nostra vita. Io sarò per lei/lui un vero sostegno e lei/lui sarà la mia unica sposa (il mio unico sposo).

In fede

Data e luogo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(firma dell'interessato)*

\_\_\_\_\_  
*(firma del parroco)*

L.S.

<sup>4</sup> La dichiarazione va distinta accuratamente da quella del modulo XI. Infatti, mentre questa è obbligatoria e la sua formulazione è quella prescritta dal *Decreto generale sul matrimonio canonico*, la presente invece è funzionale solo alla certezza che il parroco deve acquisire circa la sussistenza di tutti gli elementi per la celebrazione valida del matrimonio e può dare altresì una certa tutela alla parte cattolica.

## Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche

---

*Il Card. Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e l'On. Giuliano Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali, il 26 gennaio 2005, presso la sede del Ministero hanno firmato il testo della nuova Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, che integra e sostituisce l'Intesa sottoscritta fra le parti il 13 settembre 1996 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 1996, pp. 337-341), dando attuazione, insieme a quella firmata il 18 aprile 2000 e relativa agli archivi e alle biblioteche ecclesiastiche (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2000, pp. 169-179), all'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, del 18 febbraio 1984, che prevede espressamente che la Santa Sede e la Repubblica Italiana concordino disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.*

*La nuova Intesa tiene conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano introdotte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione. Essa costituisce un aggiornamento e un'integrazione dell'Intesa del 1996, il cui contenuto è stato sostanzialmente conservato e meglio precisato in relazione ad alcune iniziative e situazioni di particolare rilevanza, come l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili, la loro sicurezza e conservazione, il prestito di opere d'arte per mostre ed esposizioni, l'adeguamento liturgico delle chiese.*

*Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'Intesa diventa esecutiva, nell'ordinamento canonico, con la pubblicazione sul «Notiziario» del decreto di promulgazione da parte del Presidente della CEI, e nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» (serie generale, n. 103 del 5 maggio 2005) del decreto di esecuzione del Presidente della Repubblica.*

*Per documentazione si pubblicano:*

- il decreto del Presidente della CEI con cui viene promulgata l'Intesa;*
- il testo dell'Intesa;*
- il decreto del Presidente della Repubblica Italiana che dà esecuzione all'Intesa;*
- il saluto e la dichiarazione del Presidente della CEI;*
- il comunicato stampa dell'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali;*
- il comunicato stampa del Ministero per i beni e le attività culturali.*

# Decreto di promulgazione dell'*Intesa*

## CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Prot. n. 88/05

### IL PRESIDENTE

- CONSIDERATO che il 26 gennaio 2005, in Roma, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali è stata firmata tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana l'*Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorità, in attuazione dell'art. 12, comma 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense;
- ACQUISITO il parere espresso dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 settembre 2004, ai sensi dell'art. 23, lett. r) dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana;
- VISTI gli artt. 5 e 2, § 3, del medesimo statuto;
- PRESO ATTO che la Santa Sede, debitamente informata, con foglio n. 7458/04/RS del 18 novembre 2004 ha concesso la speciale facoltà, ai sensi del can. 455 § 1 del codice di diritto canonico, necessaria per le disposizioni stabilite dall'art. 2, comma 5, ultimo periodo, richiamate nell'art. 5, comma 3 e nell'art. 6, comma 2, e ha autorizzato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell'*Intesa*;
- AI SENSI dell'art. 4, terzo comma, del regolamento della Conferenza Episcopale Italiana,

### **d e c r e t a**

che l'*Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche* venga promulgata mediante pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» e che divenga esecutiva nell'ordinamento canonico dalla data di pubblicazione.

Dispone inoltre che, dell'avvenuta promulgazione, sia data tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.

Roma, 31 gennaio 2005

Camillo Card. Ruini

INTESA

TRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

E

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

RELATIVA ALLA TUTELA

DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO

APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE

Roma, 26 gennaio 2005

## IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004, e

## IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Segretario di Stato del 18 novembre 2004, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 27, lettera c), dello statuto della medesima e in conformità agli indirizzi contenuti nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992,

ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 12, comma 1, primo e secondo periodo, dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, dovendo tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano successivamente intervenute e, in particolare, di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione,

## DETERMINANO

di adottare la seguente Intesa, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorità, resa esecutiva nell'ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell'ordinamento della Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.

### Art. 1

1. Ai fini della presente Intesa debbono intendersi con:

- a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) CEI: la Conferenza Episcopale Italiana.

2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:
  - a) a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del Ministero; il Presidente della CEI e le persone da lui eventualmente delegate;
  - b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;
  - c) a livello locale, i sovrintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.
3. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma 2, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.
4. Ai fini della più efficace collaborazione tra le parti per la tutela del patrimonio storico e artistico, i competenti organi centrali e periferici del Ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e dei relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.
5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.
6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

## **Art. 2**

1. Le disposizioni della presente Intesa si applicano ai beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il Presidente della CEI.

2. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso in materia di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali di cui al comma 1, il Ministero e la CEI concordano sui principi enunciati nel presente articolo.
3. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la CEI collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla CEI e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il Ministero e la CEI possono stipulare appositi accordi.
4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente, i beni culturali mobili di cui al comma 1 sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento *in situ* dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici.
5. Gli interventi di conservazione dei beni culturali di cui al comma 1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la CEI collabora con il Ministero per assicurare il rispetto della legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate. Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui al comma 1 sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo del dipartimento competente per materia, d'intesa con il Presidente della CEI o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a consentire una soluzione adeguata e condivisa.
6. La sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1 riveste primaria importanza. A tal fine, il Ministero e la CEI assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono.

7. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti.
8. La richiesta di prestito per mostre avente ad oggetto i beni culturali di cui al comma 1 è formulata in conformità alle disposizioni procedurali fissate dalla normativa canonica. Il prestito dei medesimi beni è autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

### **Art. 3**

1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa statale vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che eventualmente di altri soggetti.

### **Art. 4**

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli precedenti.

### **Art. 5**

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6.
2. Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici indicati all'art. 1, comma 3, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.

3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, presentati con le modalità previste dai commi precedenti, il soprintendente competente per materia e territorio procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con il vescovo diocesano, in conformità alle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.

## **Art. 6**

1. I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono assunti dal competente organo del Ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio.
2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.
3. Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse a edifici di culto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7.
4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma 1, già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunità del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.
5. Nel caso di calamità naturali che coinvolgano beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente

competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le priorità di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali ed ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.

6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di propria pertinenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 2, comma 1.

### **Art. 7**

1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, continua ad operare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica.
2. L'Osservatorio è composto, in modo paritetico, da rappresentanti del Ministero, individuati a livello di capi dei dipartimenti, e da rappresentanti della CEI ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo, in rappresentanza della CEI; le sue riunioni sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

### **Art. 8**

1. Entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della Repubblica e dai principi della legislazione statale, le presenti disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica.

## Art. 9

1. Le norme della presente Intesa entrano in vigore in pari data:

- a) nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa;
- b) nell'ordinamento della Chiesa, con la pubblicazione nel «Notiziario della CEI» del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.

Roma, 26 gennaio 2005

*Il Presidente*  
*della Conferenza Episcopale Italiana*  
Camillo Card. Ruini

*Il Ministro*  
*per i beni e le attività culturali*  
On. Giuliano Urbani

Decreto del Presidente della Repubblica Italiana  
4 febbraio 2005, n. 78

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale (tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del  
Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni  
e le attività culturali*

Visto, *Il Guardasigilli*: CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 346*

## Saluto e dichiarazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Signor Ministro, gentili Signori,

a distanza di otto anni dalla firma del primo testo dell'Intesa per la tutela dei beni culturali d'interesse religioso di proprietà ecclesiastica e a quattro anni dalla firma dell'Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, esprimo la mia viva soddisfazione per il fatto di trovarmi oggi a sottoscrivere con il Ministro per i beni e le attività culturali, Onorevole Professor Giuliano Urbani, la nuova Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

In questo momento desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che, per parte statale e per parte ecclesiastica, hanno collaborato alla predisposizione del nuovo testo che, unitamente all'Intesa del 2000 relativa agli archivi e alle biblioteche ecclesiastiche, dà attuazione all'articolo 12 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense e prevede espressamente che la Santa Sede e la Repubblica italiana concordino opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

Negli oltre venti anni trascorsi dalla revisione del Concordato lateranense, il clima di collaborazione tra Stato e Chiesa in materia di beni culturali è notevolmente migliorato, pur salvaguardando il pieno rispetto delle distinte competenze e prerogative delle due parti. Le Intese già sottoscritte nel 1996 e nel 2000, come del resto quella firmata oggi, da una parte si sono giovate di tale clima di collaborazione e, dall'altra, lo hanno favorito ulteriormente promuovendo una prassi di reciproca attenzione.

L'Intesa odierna non solo ripropone i contenuti sostanziali di quella del 1996, ma in più punti li aggiorna e li integra. L'aggiornamento si è reso necessario per tenere conto delle rilevanti modifiche della legislazione dello Stato italiano succedutesi da allora a oggi, in particolare del disposto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione.

A sua volta, l'integrazione risponde all'esigenza di prendere atto dell'esperienza maturata nella vigenza dell'Intesa del 1996 e di dare di-

sposizioni specifiche in relazione a iniziative di particolare rilevanza per la tutela dei beni culturali, quali l'inventariazione e la catalogazione dei beni mobili e immobili, gli interventi che ne garantiscano la sicurezza e la conservazione, quelli inerenti la loro conservazione con particolare riguardo agli edifici aperti al culto, il prestito di opere d'arte per mostre ed esposizioni, l'adeguamento liturgico delle chiese.

L'Intesa è stata inoltre integrata per gli aspetti che riguardano gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuare in edifici di culto, l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse con edifici di culto, le procedure da adottare nel caso di calamità naturali.

Essa costituisce anche il quadro di orientamento per eventuali accordi in materia stipulati a livello regionale tra le istituzioni pubbliche e gli enti ecclesiastici corrispondenti.

Faccio mio l'auspicio che il testo oggi sottoscritto contribuisca a far crescere anche nell'ambito della tutela dei beni culturali di interesse religioso quel clima di fattiva e cordiale collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato, finalizzato «alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese», che costituisce il cardine dell'Accordo concordatario del 1984.

## Comunicato stampa dell'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali

Oggi, 26 gennaio 2005, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, On. Giuliano Urbani, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Camillo Ruini, hanno firmato il testo della nuova *Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche*.

Essa integra e sostituisce l'Intesa sottoscritta fra le parti il 13 settembre 1996, e dà attuazione, insieme a quella firmata il 18 aprile 2000 e relativa agli archivi e alle biblioteche ecclesiastiche, all'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, del 18 febbraio 1984, che prevede espressamente che la Santa Sede e la Repubblica italiana concordino disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

L'Intesa firmata oggi tiene conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano introdotte dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione.

Essa costituisce un aggiornamento e un'integrazione dell'Intesa del 1996, il cui contenuto è stato sostanzialmente conservato e meglio precisato in relazione ad alcune iniziative e situazioni di particolare rilevanza, come l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili, la loro sicurezza e conservazione, il prestito di opere d'arte per mostre ed esposizioni, l'adeguamento liturgico delle chiese.

La nuova Intesa costituisce il punto di arrivo di una trattativa avviata fin dal 2000 e sviluppatasi in un clima di aperto confronto e cordiale collaborazione tra le parti.

## Comunicato stampa del Ministero per i beni e le attività culturali

Oggetto: Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

In data 26 gennaio 2005, si procederà alla firma della terza Intesa destinata a sostituire integralmente il precedente Accordo fra Repubblica italiana e Santa Sede in materia di beni culturali di interesse religioso, siglato nel 1996.

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e, successivamente, dell'emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stato infatti necessario procedere all'aggiornamento dell'Intesa del 1996, ormai non più rispondente ai mutati assetti istituzionali e al connesso riparto delle attribuzioni.

Il testo si fonda sul riconoscimento della legislazione italiana in materia di beni culturali, quale presupposto insuperabile di ogni futura disciplina dei rapporti tra le due Istituzioni.

L'Intesa ha, pertanto, carattere essenzialmente procedimentale ed è finalizzata a definire forme e modalità di cooperazione riguardo ai "beni culturali di interesse religioso", vale a dire quella parte del patrimonio ecclesiastico che ha, unitamente ad una valenza culturale, anche una destinazione di tipo religioso o, più propriamente, di culto.

Scopo del presente Accordo è dunque quello di raggiungere, attraverso le intese da stipularsi sia a livello centrale che regionale, un'armonia tra applicazione della legge italiana e le esigenze di carattere religioso.

La cooperazione tra Stato e Chiesa potrà attivarsi a diversi livelli di competenza:

- locale, che vede come protagonisti i Soprintendenti e i Vescovi diocesani;
- regionale, che coinvolge il Direttore regionale e il Presidente della Conferenza Episcopale Regionale;
- centrale, ove è richiesto l'intervento del Ministro, per il tramite dei Capi dipartimento o dei Direttori generali, a seconda delle competenze, e del Presidente della CEI, nonché delle persone da lui designate.

Il raccordo a livello centrale, oltre a fornire indirizzi e direttive per l'operatività dell'Intesa sul territorio, è anche la sede per individuare soluzioni, adeguate e condivise, per il caso in cui l'intesa a livello locale o regionale non sia stata raggiunta.

Pur avendo contenuti essenzialmente procedurali, la nuova Intesa si segnala per l'affermazione di alcuni principi fondamentali.

Anzitutto, il principio della salvaguardia dei contesti culturali, in ottemperanza al quale la rimozione di opere d'arte di interesse religioso è prevista solo qualora la loro conservazione non sia possibile *in situ*.

È ribadita, inoltre, la libertà di accesso e di visita ai beni culturali di interesse religioso, fatte salve sempre le esigenze di carattere religioso ove si tratti di edifici aperti al culto.

Sempre in vista di una piena armonia tra istanze di salvaguardia ed esigenze legate al culto, si è previsto che i progetti di adeguamento liturgico vengano valutati con il competente Vescovo diocesano, ma sempre in conformità alle disposizioni della legge statale in materia di tutela.

Anche la programmazione e l'esecuzione degli scavi e delle ricerche archeologiche, tradizionalmente luogo di confronto tra le esigenze di tutela e quelle di culto, saranno, in base alle nuove previsioni, oggetto di accordo tra gli organi ministeriali e gli organi ecclesiastici competenti per territorio.

Analogamente, la programmazione degli interventi di conservazione dei beni culturali di interesse religioso, terrà conto delle proposte e delle richieste formulate dagli enti ecclesiastici per il tramite del Vescovo diocesano territorialmente competente.

---

*Direttore responsabile:* Francesco Ceriotti

*Redattore:* Domenico Mogavero

*Sede redazionale:* Circonvallazione Aurelia, 50 - Roma

*Autorizzazione:* Tribunale di Roma n. 175/97 del 21.3.1997

*Stampa:* Arti Grafiche Tris, Via A. Dulceri, 126 - Roma - Giugno 2005